

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 novembre 2021

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
FRANCO

*Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali*
ORLANDO

21A06952

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 29 ottobre 2021.

Modalità tecniche dei collegamenti attraverso i quali sono effettuate le comunicazioni dei dati identificativi riportati nei documenti di identità esibiti dai soggetti che richiedono il noleggio di autoveicoli e relative modalità di conservazione.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 17, comma 1, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, il quale prevede che, per le finalità di prevenzione del terrorismo, gli esercenti di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2001, n. 481, per il successivo raffronto effettuato dal Centro elaborazione dati, di cui all'art. 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, comunicano i dati identificativi del soggetto che richiede il noleggio di un autoveicolo, di cui all'art. 54 del decreto legislativo 20 aprile 1992, n. 285;

Visto il comma 3 del citato art. 17, del decreto-legge n. 113 del 2018, convertito con modificazioni dalla legge n. 132 del 2018, che demanda ad un decreto del Ministro dell'interno la definizione delle modalità tecniche dei collegamenti attraverso i quali sono effettuate le comunicazioni previste dal comma 1 del medesimo art. 17 e delle relative modalità di conservazione dei dati;

Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196: «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva n. 95/46/CE»;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modifiche ed integrazioni, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;

Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva n. 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

Visto il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51 recante «Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio»;

Ritenuto di dover dare attuazione al comma 3 dell'art. 17 del citato decreto-legge n. 113 del 2018, convertito con modificazioni dalla legge n. 132 del 2018;

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali con il parere n. 366 del 14 ottobre 2021;

E M A N A
il seguente decreto


Art. 1.

Oggetto

1. Il presente decreto definisce ai sensi dell'art. 17, comma 3, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, le modalità tecniche dei collegamenti attraverso i quali gli esercenti di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2001, n. 481 effettuano le comunicazioni dei dati identificativi riportati nei documenti di identità esibiti dai soggetti che richiedono il noleggio di autoveicoli.

2. Il presente decreto disciplina, altresì, le modalità tecniche di conservazione dei dati identificativi di cui al comma 1.

3. Sono esclusi dall'obbligo di comunicazione i contratti di noleggio di autoveicoli per servizi di mobilità condivisa e il *car sharing*.



Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) autoveicoli: i veicoli a motore con almeno quattro ruote, esclusi i motoveicoli, di cui all'art. 54 del decreto legislativo 20 aprile 1992, n. 285;

b) CAD: il codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

c) CaRGOS: la piattaforma informatica fruibile su rete internet all'indirizzo <https://cargos.poliziadistato.it> che consente agli esercenti di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2001, n. 481, la comunicazione dei dati identificativi del soggetto che richiede il noleggio di un autoveicolo, di cui all'art. 54 del decreto legislativo 20 aprile 1992, n. 285;

d) CED: il Centro elaborazione dati di cui all'art. 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121;

e) CEN: il Centro elettronico nazionale della Polizia di Stato, con sede a Napoli;

f) dati identificativi: i dati identificativi risultanti dal documento di identità esibito dal soggetto che richiede il noleggio di un autoveicolo, di cui all'art. 54 del decreto legislativo n. 285 del 1992;

g) decreto-legge: il decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132;

h) esercente o esercenti: l'operatore o gli operatori economici che svolgono l'attività di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2001, n. 481.

Art. 3.

Accesso alla piattaforma CaRGOS

1. Presso il CEN è istituita un'apposita piattaforma informatica *web oriented*, esposta su rete internet, denominata CaRGOS per consentire agli esercenti la comunicazione di cui all'art. 17, comma 1, del decreto-legge, dei dati identificativi del soggetto che richiede il noleggio di un autoveicolo.

2. L'esercente effettua le comunicazioni al CaRGOS previo conferimento di una apposita abilitazione rilasciata dalla Questura competente per il luogo di sede legale dell'esercente stesso.

3. Al fine di conseguire l'abilitazione di cui al comma 2, l'esercente presenta apposita istanza, anche per conto delle proprie sedi secondarie o filiali presenti nello Stato, alla Questura competente secondo le modalità di cui al paragrafo 2 dell'Allegato A) al presente decreto, che è parte integrante dello stesso.

4. La Questura rilascia le credenziali di accesso secondo la procedura prevista al paragrafo 2 del predetto Allegato A), che abilitano l'esercente e i soggetti incaricati, ai sensi dell'art. 29 del regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 e dell'art. 2-*quaterdecies* del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, all'inserimento dei dati nella piattaforma CaRGOS con le modalità indicate ai paragrafi 4.1 e 4.2 dell'Allegato A) al presente decreto.

5. Le credenziali di accesso di cui al comma 4 non sono cedibili a terzi e devono essere utilizzate personalmente dagli esercenti, ovvero dai soggetti incaricati espressamente identificati, che operano sotto la loro autorità, secondo le pertinenti istruzioni all'uopo impartite.

Art. 4.

Comunicazione dei dati identificativi

1. Contestualmente alla stipula del contratto di noleggio e comunque prima della consegna del veicolo l'esercente comunica attraverso la piattaforma CaRGOS i dati identificativi e gli altri dati specificati al paragrafo 3 dell'Allegato A) al presente decreto.

2. L'esercente conserva la ricevuta digitale della comunicazione effettuata alla Questura secondo le modalità stabilite al paragrafo 4.3 dell'Allegato A) al presente decreto.

Art. 5.

Comunicazione dei dati identificativi mediante posta elettronica certificata


1. Qualsiasi impedimento, anche solo di natura tecnica, che non consenta la trasmissione dei dati identificativi con la modalità descritta nell'art. 4 deve essere tempestivamente comunicato alla Questura territorialmente competente.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, la comunicazione dei dati identificativi di cui al paragrafo 3 dell'Allegato A) al presente decreto è effettuata tramite posta elettronica certificata alla Questura territorialmente competente, previa conservazione della ricevuta dell'avvenuta spedizione e ricevimento, a norma dell'art. 6 del CAD.

Art. 6.

Modalità di conservazione e raffronto automatico dei dati identificativi

1. I dati identificativi acquisiti ai sensi del presente decreto, sono conservati nel sistema informatico CaRGOS, che ne garantisce la sicurezza in termini di riservatezza, integrità e disponibilità e sono accessibili esclusivamente per il raffronto automatico di cui al comma 3.



2. Titolare del trattamento dei dati è il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza. Il titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 18 marzo 2018 n. 51, autorizza per iscritto le persone, che agiscono sotto la propria autorità, a compiere le operazioni di trattamento, specificandone puntualmente l'ambito consentito.

3. Il raffronto automatico previsto dall'art. 17, comma 2, del decreto-legge dei dati identificativi comunicati ai sensi del presente decreto con quelli conservati presso il CED avviene attraverso meccanismi di cooperazione applicativa, secondo le modalità indicate al paragrafo 5 dell'allegato A) al presente decreto.

Art. 7.

Cancellazione dei dati identificativi

1. I dati identificativi raccolti nel sistema CaRGOS sono cancellati trascorsi sette giorni dalla data della consegna del veicolo, ai sensi dall'art. 17, comma 3, primo periodo del decreto-legge.

2. Gli esercenti sono tenuti alla cancellazione dei dati identificativi digitali trasmessi con le modalità di cui all'art. 3 ed alla distruzione della copia cartacea dei dati trasmessi con le modalità di cui all'art. 4, non appena ottenute le relative ricevute.

Art. 8.

Clausola di invarianza finanziaria e entrata in vigore

1. All'attuazione del presente decreto si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

2. Il presente decreto entra in vigore decorsi novanta giorni dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 ottobre 2021

Il Ministro dell'interno: LAMORGESE

Registrato alla Corte dei conti il 12 novembre 2021, foglio n. 3095

ALLEGATO A

Allegato Tecnico

Per la comunicazione al Dipartimento di pubblica sicurezza, ai sensi dell'art. 17 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, dei dati identificativi riportati nel documento di identità esibito dal soggetto che richiede il noleggio di un autoveicolo.

Sommario

1. Introduzione
2. Modalità di accesso
3. Dati da trasmettere
4. Modalità di trasmissione e di riscontro
 - 4.1 Inserimento tramite servizi *web*
 - 4.2 Inserimento tramite form on-line
 - 4.3 Invio tramite posta elettronica certificata
 - 4.4 Ricevuta di invio
5. Modalità di conservazione e accesso ai dati

1. Introduzione

Il presente allegato riporta le specifiche tecniche per la predisposizione e la comunicazione al Dipartimento di pubblica sicurezza, da parte delle società di noleggio di veicoli senza conducente, per finalità di prevenzione e repressione del terrorismo, dei dati riferiti ai contratti di noleggio.

In particolare, il documento descrive le modalità di accesso sicuro alla piattaforma informatica del Dipartimento di P.S. denominata CaRGOS (*Car Renter Guardian Operation System*) da parte delle società di noleggio, nonché la struttura dei dati, le modalità di trasmissione e di conservazione degli stessi.

2. Modalità di accesso

La piattaforma informatica che consente alle società di noleggio la trasmissione dei dati riferiti ai contratti di noleggio è fruibile su rete internet all'indirizzo: <https://cargos.poliziadistato.it>


Le società di noleggio devono produrre apposita domanda di accesso al servizio presso la Questura territorialmente competente.

Le società di noleggio con più agenzie sul territorio si occuperanno della trasmissione per conto di tutte le agenzie collegate, utilizzando credenziali univoche e gestendo centralmente i dati relativi alle proprie agenzie.

La Questura provvederà a fornire a ciascuna società le credenziali necessarie all'accesso al portale che sarà basato su una autenticazione forte a due fattori.

Le predette credenziali devono essere utilizzate personalmente dagli esercenti o essere consegnate ad un soggetto identificato, appositamente incaricato della trasmissione, con le pertinenti istruzioni.

In particolare l'accesso al portale verrà effettuato tramite: una *login* che identifica univocamente la società di noleggio, una *password* di accesso modificabile dall'utente ed un codice richiesto dall'applicazione e valido solo per una sessione di lavoro (*one time password*). Sul portale CaRGOS saranno pubblicati i manuali tecnici con le descrizioni di dettaglio relative alla generazione del codice OTP e alle modalità di autenticazione ed interfacciamento.



3. Dati da trasmettere

Dscrizione Campo
Identificativo contratto
Data stipula contratto
Tipologia di pagamento
Data di <i>check out</i> del veicolo
Luogo di <i>check out</i> del veicolo
Inizio di <i>check out</i> del veicolo
Data di <i>check in</i> del veicolo
Luogo di <i>check in</i> del veicolo
Indirizzo di <i>check in</i> del veicolo
Identificativo operatore
Identificativo Agenzia
Denominazione agenzia
Luogo ubicazione agenzia
Indirizzo agenzia
Recapito telefonico agenzia
Tipo di veicolo
Marca del veicolo
Modello del veicolo
Targa del veicolo
Colore del veicolo
Presenza del GPS sul veicolo
Presenza blocco motore del veicolo
Cognome del contraente/conducente
Nome del contraente/conducente
Data di nascita del contraente/conducente
Luogo di nascita del contraente/conducente
Cittadinanza del contraente/conducente
Luogo di residenza del contraente/conducente
Indirizzo di residenza del contraente/conducente
Tipo documento di identità del contraente/conducente
Numero documento di identità del contraente/conducente
Luogo di rilascio del documento di identità del contraente/conducente
Numero patente di guida del contraente/conducente
Luogo rilascio patente di guida
Numero di telefono del contraente/conducente
Cognome del secondo conducente
Nome del secondo conducente
Data di nascita del secondo conducente
Luogo di nascita del secondo conducente
Cittadinanza del secondo conducente
Tipo documento di identità del secondo conducente
Numero documento di identità del secondo conducente
Luogo di rilascio del documento di identità del secondo conducente
Numero patente di guida del secondo conducente
Luogo di rilascio patente di guida del secondo conducente
Numero di telefono del secondo conducente

Sul portale CaRGOS saranno pubblicati i manuali tecnici con i dettagli relativi alla tipologia e dimensione dei dati oltre ad eventuali vincoli da rispettare.

4. Modalità di trasmissione e di riscontro

4.1 Inserimento tramite servizi *web*

La piattaforma CaRGOS mette a disposizione appositi servizi di cooperazione applicativa che possono essere richiamati da applicazioni esterne per consentire la trasmissione dei contratti senza necessità di accesso diretto al portale *web*.

L'utilizzo di tali servizi richiede la preventiva registrazione dell'utente da parte della competente Questura come descritto al punto 2 e l'utilizzo delle chiavi di autorizzazione necessarie all'uso dei servizi.

Sul portale CaRGOS saranno pubblicati i manuali tecnici con i dettagli relativi alle modalità di interfacciamento ai servizi *web*.

4.2 Inserimento tramite form on-line

Tale modalità consente di inserire manualmente sul portale *web* i dati riferiti ai singoli contratti di noleggio, tramite apposita maschera di inserimento.

4.3 Invio tramite posta elettronica certificata

Tale modalità di invio va utilizzata unicamente nei casi in cui il portale CaRGOS risultasse non fruibile e prevede l'invio dei dati tramite posta elettronica certificata alla Questura territorialmente competente, allegando i dati di cui al paragrafo 3 riportati in un file con estensione csv.

4.4 Ricevuta di invio

La trasmissione con le modalità previste ai punti 4.1 e 4.2 prevede, quale riscontro dell'avvenuta comunicazione, che le società di noleggio effettuino il *download* e conservino un apposito documento di ricevuta in formato pdf (*portable document format*), contenente il numero di contratti trasmessi in una data giornata ed informazioni che validano la ricevuta e ne garantiscono l'autenticità.

La trasmissione con le modalità previste al punto 4.3 prevede, quale riscontro dell'avvenuta comunicazione, la conservazione delle ricevute di accettazione e consegna del messaggio attestanti data, orario ed esito dell'invio.

5. Modalità di conservazione e accesso ai dati

I dati di cui al punto 3, acquisiti con le modalità di cui ai punti 4.1 e 4.2, sono archiviati nel sistema informatico CaRGOS implementato presso il Centro elettronico nazionale (CEN) della Polizia di Stato che ne garantisce la sicurezza in termini di riservatezza, integrità e disponibilità.

I dati sono conservati in archivio per un periodo di tempo di sette giorni.

L'accesso ai dati del sistema CaRGOS è consentito al personale della Polizia di Stato espressamente autorizzato e profilato, per finalità di prevenzione e repressione del terrorismo.

Il CEN provvede, tramite servizi di cooperazione applicativa, al raffronto automatico dei dati riferiti al contraente/conducenti del veicolo noleggiato e del relativo documento di identità esibito con i dati archiviati presso il Centro elaborazione dati di cui all'art. 8 della legge n. 121 del 1981. Nel caso in cui dal raffronto emergano situazioni potenzialmente rilevanti per le finalità di prevenzione e repressione del terrorismo, il sistema CaRGOS provvede ad inviare, tramite collegamenti telematici, un allarme alla Sala operativa della Questura territorialmente competente per le conseguenti iniziative di controllo.

21A06951

